

VI. - IMPOSTE DI BOLLO, REGISTRO, SUCCESSIONE ED IPOTECARIE

63. - Registro - Decreto ingiuntivo a favore del creditore - Opposizione del debitore - Rinuncia contestuale all'uno e all'altra - Imposta graduale sul decreto - Illegittimità.

Nell'ipotesi di rinunce al decreto ingiuntivo ed al relativo giudizio di opposizione, contestualmente accettate dalle contrapposte parti (creditore e debitore), il decreto in parola non è assoggettabile all'imposta graduale di registro di cui all'art. 114 della Tariffa all. A al T.U. 30 dicembre 1923, n. 3269, stante che la detta rinuncia costituisce impedimento insuperabile non soltanto alla esecutività del decreto susseguente al rigetto della opposizione (cui il Tribunale non è pervenuto) ma anche a quella successiva alla dichiarazione di estinzione del processo, essendo la rinuncia intervenuta prima che all'estinzione potesse seguire un simile effetto.

Cass., Sez. I, n. 2581, 21 ottobre 1967 - Riv. leg. fisc., 1968, 264.

64. - Registro - Compravendita immobiliare fra parenti - Prova provenienza prezzo pagato - Sussistenza - Tassazione atto come a titolo oneroso - Maggior valore accertato o concordato - Non autorizza presunzione di liberalità nemmeno per il maggior valore - Autonoma azione di simulazione.

Nelle compravendite immobiliari fra parenti entro il terzo grado, allor quando l'acquirente abbia dato la prova della provenienza dell'intero prezzo che in contratto figura pattuito e pagato, il negozio, a meno che non sia dichiarato simulato a seguito di autonoma azione, deve ritenersi, ai sensi dell'art. 5 del D.L.L. 8 marzo 1945, n. 90, oneroso nella sua interezza, a nulla rilevando che, agli effetti dell'imposta di registro, sia accertato o concordato un valore venale dell'immobile maggiore del prezzo come sopra risultante pagato, in quanto che tale accertamento, o concordato, non essendo idoneo a trasformare da onerosa in gratuita la natura dell'atto, autorizza l'Amministrazione finanziaria esclusivamente a pretendere il pagamento dell'imposta su detto maggior valore con l'aliquota prevista per gli atti a titolo oneroso.

Cass., Sez. I, n. 2698, 8 novembre 1967 - Riv. leg. fisc., 1968, 291.

Cfr., in genere, sul tema: Comm. prov. Pavia, 17 febbraio 1966, n. 23, in questa *Rivista*, 1967, n. 156; Com. Centr., Sez. X, 2 marzo 1967, n. 39395, *ivi*, 1967, n. 347; Cass., Sez. I, n. 65, 7 gennaio 1967, Riv. leg. fisc., 1967, 1114.

65. - Registro - Fondi rustici - Dichiarazione di valore superiore a quello tabellare - Restituzione della differenza - Inammissibilità.

I contraenti, che hanno dichiarato un valore contrattuale del fondo rustico compravenduto superiore a quello tabellare, non possono pretendere dal fisco la restituzione della differenza.

Trib. Bologna, 11 luglio 1967 - Foro it., 1968, I, 271.

Cfr.: Trib. Bologna 13 luglio 1966, in questa *Rivista*, 1967, n. 268; Comm. imp. Ferrara, 16 luglio 1965, Riv. dir. agr., 1965, II, 16, con nota di M. BROCCATI, Legge interpretativa e indebito oggettivo: l'art. 4 della l. 22 novembre 1962, n. 1706, e l'irripetibilità delle tasse di registro pagate. In senso contrario, cfr.: Comm. imp. Perugia, 10 novembre 1965, in Rep. Foro it., 1966, voce « Registro », n. 592.